



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero **238** del **04-11-2019**

OGGETTO:

ADESIONE AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE –D.LGS N.28/2010.VERTENZA IN MATERIA DI RISARCIMENTO DANNI DI MARIA ANGELO. CONFERIMENTO INCARICO. PROVVEDIMENTI." L'anno duemiladiciannove addi quattro del mese di Novembre con inizio alle ore 20:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	SPINELLI FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
5	GALLO ELENA	ASSESSORE	Presente
6	GALIANO MICHELE	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale.

PREMESSO che con nota datata 01/4/2019, pervenuta il giorno 12 successivo, l'avv. Sebastiano Tanzola, in nome e per conto del sig. Angelo Di Maria, invitava e diffidava questo Comune a voler provvedere all'integrale risarcimento dei danni subiti dal suo cliente a causa di un cane nel mentre a bordo del proprio scooter percorreva la strada comunale San Rocco di Sala Consilina;

CHE la suddetta messa in mora veniva riscontrata con nota prot.n.5872/2019 del 15/4/2019;

VISTA la nota pec datata 28/10/2019 acclarata al n.16880 di prot.gen.le il giorno 29 successivo, con la quale l'Organismo di Mediazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, ha comunicato che e' stata depositata presso quella Segreteria da parte del sig. Di Maria Angelo, istanza di mediazione volta ad un incontro conciliativo presso la sede della Camera di Conciliazione, invitando questo Comune all'incontro di programmazione previsto per il giorno 18 novembre 2019, ai sensi dell'art.8 D.lgs n.28/2010, co 1 e ss.mm.al fine di risolvere la controversia sopra illustrata in merito al risarcimento dei danni postulati;

DATO ATTO che il decreto legislativo 4/3/2010 n.28, così come modificato dal D.L. 12 settembre 2014 n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n.162 e dal Lgs 6 agosto 2015 n.130, prevede che le parti partecipino con l'assistenza di un avvocato;

RILEVATO che, giusta l'art. 8-comma 5 del surrichiamato D.lgs n.28/2010 e ss.mm.ii., in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo all'incontro di conciliazione il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art.116 cpc, comma 2 nonché condannare la parte costituita che, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento al bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

RITENUTO, pertanto, necessario aderire alla mediazione richiesta con la nota sopra richiamata;

DATO ATTO che, nella struttura organizzativa di questo Ente non è previsto un ufficio legale preposto ad assicurare la tutela legale del Comune e che, pertanto, sussiste la necessità di reperire un professionista in possesso delle competenze necessarie;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere, con riferimento alla vertenza di che trattasi, alla nomina di legale al quale affidare la difesa e rappresentanza legale dell'Ente in sede di mediazione nella controversia in parola;

CONSIDERATO che con la determina dirigenziale n.140/2017 surrichiamata, è stato dato atto che *"il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza..."*

RITENUTO di avvalersi di questa facoltà in considerazione della fattispecie del contenzioso;

ATTESO che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868) sostiene che sia il Sindaco *"il solo titolare del potere di rappresentanza processuale"* ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

CHE secondo la Corte, *"l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie"*, fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;

CHE l'art.47 comma 12 dello Statuto comunale attribuisce al Sindaco la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e la decisione a costituire in giudizio l'Ente e la proposizione delle liti;

CHE l'art.40 comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta Comunale la nomina del difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria;

RILEVATO che l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di *"contratto d'appalto"*;

CHE a tale tipologia d'appalto, in quanto *"escluso"*, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

CHE in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i *"principi fondamentali"* del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

CHE sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;

CHE in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all'Autorità Giudiziaria, (in ossequio a quanto disciplinato dall'art.17, comma 1 lett.d) e dall'art.4 del D.Lgs n.50/2016), fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

VISTA la determina del Dirigente dell'Area Affari generali ed Istituzionali n.126 del 9/7/2019, con la quale in esecuzione della succitata precedente deliberazione n.73/2017, è stata aggiornata la short list di professionisti per l'affidamento di incarichi legali;

PROPONE

1) di aderire al procedimento di mediazione, iscritto al n° 117/2019 promosso dal sig. Di Maria Angelo il cui incontro, fissato per il giorno 18 novembre 2019 alle ore 11,30, avrà luogo presso la Camera di Conciliazione con sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, per le motivazioni di cui alle premesse pervenuto in data 11/5/2017;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, Decreto Legislativo 4 marzo 2010, e successive modificazioni, il procedimento di mediazione in oggetto rappresenta condizione di procedibilità rispetto ad

un processo futuro ed eventuale;

3)di conferire, per i motivi esposti in premessa, all'Avv. _____, con studio legale in _____ in via _____, l'incarico di assistenza stragiudiziale e partecipazione all'incontro programmato per il giorno 18/11/2019;

4)di fissare in euro _____ oltre IVA e CPA il compenso da corrispondere al predetto legale per l'espletamento dell'incarico conferito, precisando che nel caso in cui non dovesse raggiungersi la convenzione di negoziazione assistita, il Comune affiderà al suddetto avvocato l'incarico di assistenza in giudizio della relativa controversia legale;

5)di dare mandato al Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali e Istituzionali per l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali, ivi compreso l'adozione di apposito atto ai fini del pagamento della somma di euro 48,80 compreso IVA, da versare mediante bonifico bancario, IBAN IT25E0538776411000001383147- Banca Popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Sala Consilina con causale "Spese di adesione procedura di mediazione –procedimento n.117/2019;

6)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto "Adesione avvio procedimento di mediazione –D.lgs n.28/2010.Vertenza in materia di risarcimento danni Di Maria Angelo. Conferimento incarico. Provvedimenti."

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonche' il parere di regolarita' contabile espresso dal dirigente dell'area finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti, conferendo incarico all' avv.Maria Vistocchi, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, con studio in Sala Consilina fissando in euro 200,00 oltre IVA e CPA il compenso da corrispondere al predetto legale per l'espletamento dell'incarico conferito e precisando che nel caso in cui non dovesse raggiungersi la convenzione di negoziazione assistita, il Comune affiderà al suddetto avvocato l'incarico di assistenza in giudizio della relativa controversia legale.

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: "ADESIONE AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE –D.LGS N.28/2010. VERTENZA IN MATERIA DI RISARCIMENTO DANNI DI MARIA ANGELO. CONFERIMENTO INCARICO. PROVVEDIMENTI."

Il sottoscritto DOTT. LUCIO PISANO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

PARERE: Favorevole

Sala Consilina, li 04-11-2019

Il Responsabile AFFARI GENERALI
f.to DOTT. LUCIO PISANO

(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell' art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Ente.



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: "ADESIONE AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE –D.LGS N.28/2010. VERTENZA IN MATERIA DI RISARCIMENTO DANNI DI MARIA ANGELO. CONFERIMENTO INCARICO. PROVVEDIMENTI."

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

PARERE: Favorevole

Sala Consilina, li 04-11-2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to SPOLZINO GIUSEPPE

(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell' art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Ente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 05-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 04-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PISANO LUCIO

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 05-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANO LUCIO
